



- [Atto completo](#)
- [Stampa](#)

- [Nuova Ricerca](#)
- [Indietro](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011

Criteria e modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (11A10956) (G.U. Serie Generale n. 191 del 18 agosto 2011)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 4, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanita', emanato d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalita' per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli che, conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, non erano stati ritenuti equipollenti ai sensi del comma 1, dello stesso articolo 4;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, a seguito dell'entrata in vigore della quale le materie «professioni» e «tutela della salute» sono diventate materie ricadenti nella legislazione concorrente;

Visto il precedente accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso

ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in data 16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152);

Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha trasmesso, ai fini dell'esame in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la proposta volta ad introdurre talune modifiche della disciplina del predetto Accordo del 16 dicembre 2004;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in data 10 febbraio 2011 (Rep. Atto n. 17/CSR), ed in particolare l'articolo 10 che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il relativo recepimento, al fine di assicurare l'immediata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;

Su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Decreta:

Art. 1

1. E' recepito l'accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, riportato in allegato, che e' parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 luglio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini

